



Comune di GROPELLO CAIROLI - Settore Territorio e Ambiente

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021

INDICE

CAPO 1 –

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Campo di applicazione
- 2) Finalità e obiettivi
- 3) Definizioni
- 4) Classificazione dei rifiuti
- 5) Divieti e obblighi generali
- 6) Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte
- 7) Gestione dei rifiuti durante eventi e manifestazioni
- 8) Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

CAPO 2 –

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 9) Criteri organizzativi e gestionali
- 10) Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- 11) Servizio di raccolta "porta a porta"
- 12) Gestione della frazione "umido"
- 13) Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio)
- 14) Gestione della frazione "carta"
- 15) Gestione della frazione "plastica e alluminio"
- 16) Gestione della frazione "vetro e alluminio"
- 17) Gestione della frazione "residuo secco"
- 18) Gestione rifiuti "ingombranti" e "verde"
- 19) Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- 20) Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani
- 21) Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie
- 22) Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
- 23) Piattaforma ecologica
- 24) Spazzamento
- 25) Cestini stradali
- 26) Raccolta rifiuti abbandonati

CAPO 3 –

CONTROLLI E SANZIONI

- 27) Controlli ed accertamenti
- 28) Sanzioni
- 29) Efficacia

CAPO 1 -

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -

1) Campo di applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, come modificato dal D.lgs. 116/2020, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 116/2020, - Testo Unico Ambientale.

Articolo 2 -

Finalità ed obiettivi

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta Differenziata a livello comunale e il contenimento della produzione di rifiuto totale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale).
2. È vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.
5. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Articolo 3 -

Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale come modificato dal D.lgs. 116/2020, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riutilizzo»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 4 -

Classificazione dei rifiuti

1. Rifiuto:

qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

a. Rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e/o sulle rive dei corpi idrici;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali;
 - i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

b. Rifiuti speciali:

- rifiuti da attività agricole e agro-industriali, e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. e della pesca;
- a) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

- rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue nonché dall'abbattimento di fumi dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- I veicoli fuori uso.

c. Rifiuti pericolosi: sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale.

3. Sono ex lege rifiuti urbani i **rifiuti cimiteriali** provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone funebri;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
-

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità stabilite dalla norma in materia.

5. Sono inoltre considerati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale.

Articolo 5 -

Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi, con le seguenti tempistiche:

- dalle **ore 21.00** del giorno precedente a quello previsto per la raccolta e fino alle **ore 6.00** del giorno di raccolta a bordo strada su via pubblica, nel punto più vicino a quello dell'insediamento di provenienza;

2. È vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti in contenitori o sacchi non conformi alle disposizioni del presente regolamento;
- d) l'esposizione di sacchi o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati al punto 1. del presente articolo;
- e) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- f) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- i) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- j) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta;
- k) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- l) conferire i rifiuti senza idoneo sacco/cassonetto;
- m) il conferimento di rifiuti di carta, vetro e organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Comune.
- n) il conferimento di rifiuti domestici presso i contenitori/cestini stradali adibiti alla raccolta dei piccoli rifiuti "da tasca".

Le giornate per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto, saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale a tutti i cittadini attraverso canali diversi: comunicazione postale, giornalino informativo, affissione di avvisi, sito internet istituzionale dell'ente.

4. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 350,00

Articolo 6 -

Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

- a) Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte e promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
- b) Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Articolo 7 -

Gestione dei rifiuti durante eventi e manifestazioni

1. Il richiedente un'area comunale per la realizzazione di eventi/manifestazioni dovrà gestire i rifiuti prodotti in tale area secondo la logica della massima riduzione dei rifiuti, garantendo la raccolta differenziata di tutti gli scarti prodotti, con particolare attenzione all'eliminazione di materiali "usa e getta" e preferendo articoli in materiale compostabile o comunque riciclabile.

Articolo 8 -

Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita del mercato settimanale devono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire e differenziare i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.
2. Gli organizzatori di mercati e manifestazioni in genere, devono parimenti mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo autonomamente all'allontanamento di tutti i rifiuti prodotti al termine dell'evento.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

CAPO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9 -

Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a) gestione dei rifiuti urbani;
 - b) gestione dei rifiuti in tutte le singole fasi;
 - c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
 - e) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
 - f) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune. Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, tutte le forme organizzative, di comunicazione, di informazione e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento indifferenziato.
 - g) il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle scuole, delle associazioni ambientali, culturali, sportive e sociali e della partecipazione diretta dei cittadini.
4. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, con l'obiettivo primario della riduzione della produzione e smaltimento della frazione secca residua non riciclabile.
5. Il Gestore, in accordo con il Comune, attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
 - a) raccolta domiciliare differenziata con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) raccolta su chiamata per il ritiro dei rifiuti ingombranti e verde, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
 - c) conferimento da parte dell'utente presso la Piattaforma Ecologica;
 - d) raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni, previa richiesta all'ufficio comunale competente;
 - e) raccolta puntuale domiciliare della frazione "residuo secco".

Articolo 10 -

Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità;
2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune, sentito il Gestore.
3. La differenziazione dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale separa le diverse frazioni dei propri rifiuti urbani domestici e li conferisce, sempre in maniera distinta, tramite gli appositi servizi di raccolta (ritiro "porta a porta" o "Piattaforma Ecologica") secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. È vietata l'immissione nei contenitori e nei sacchi predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore o sacco in cui si conferisce;
 - altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi e/o su prenotazione.
5. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati in luoghi opportunamente individuati sul territorio comunale.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 11 -

Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchi specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene a cura del Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti il Gestore non procede al ritiro del materiale. La non conformità è segnalata dal Gestore all'utente mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune e comunicata al Comune tramite segnalazione formale.
2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile e negli orari stabiliti all'art. 3, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. È vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli indicati nel presente articolo
4. È vietato conferire i rifiuti della frazione "residuo secco" senza idoneo sacco fornito dal Gestore.
5. I contenitori per la frazione "residuo secco" sono distribuiti dal Gestore/Comune secondo le modalità e le quantità definite con il Comune. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.

6. Nel caso in cui il cittadino abbia causato la rottura dei sacchi o non li abbia idoneamente chiusi ed a questo consegua lo spargimento del contenuto in prossimità del punto di raccolta, è il cittadino stesso che ha l'onere di pulire la zona interessata. In tutti gli altri casi sono invece gli addetti stessi che hanno l'onere di pulire la zona interessata.

7. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori ed i sacchi su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5.

8. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...) che consenta di effettuare gli interventi di raccolta (stazionamento degli automezzi e svuotamento cassonetti o raccolta sacchi) esclusivamente su suolo di proprietà pubblica o ad uso pubblico.

9. Alle utenze domestiche e non domestiche che si iscrivono al ruolo della Tassa Rifiuti nel territorio è fornito, a cura del Gestore/Comune, un kit di contenitori di diversa capacità per la raccolta della carta, dell'umido e del secco indifferenziato comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 12 -

Gestione della frazione "umido"

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.) è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza definita dal Comune.

2. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchi compostabili, da porre obbligatoriamente all'interno di specifici contenitori, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore/Comune.

3. A tutte le utenze non domestiche e i condomini interessati dal servizio sono assegnati, a seguito di apposita richiesta, da parte del Gestore contenitori carrellati da 120 a 240 litri in relazione all'effettiva produzione di rifiuto.

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 13 -

Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio)

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio per le utenze domestiche, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, a seguito di comunicazione scritta da parte degli utenti.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare

in terreno da lui condotto e utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio per le utenze domestiche può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Durante la gestione del compostaggio l'utente deve mettere in atto le seguenti precauzioni:

- corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

5. Il Comune effettuerà controlli a campione ogni anno sia relativamente all'esposizione della frazione umida, sia relativamente alle corrette modalità di compostaggio.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 14 -

Gestione della frazione "carta e cartone"

1. La raccolta della frazione carta e cartone dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste, volantini e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale e tramite la piattaforma ecologica, a supporto e non in sostituzione del servizio domiciliare

2. Il materiale cartaceo deve essere depositato a terra in prossimità del domicilio, a cura dell'utenza, piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

3. Le utenze domestiche, nel caso di conferimento di quantitativi di materiale cartaceo di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni dei mezzi adibiti alla raccolta "porta a porta", devono provvedere autonomamente alla consegna degli stessi presso la piattaforma ecologica.

4. Le utenze non domestiche con produzione di grossi quantitativi di carta e cartone possono utilizzare il cassonetto carrellato da 120 litri fornito dal Gestore.

5. È vietato l'utilizzo di contenitori di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone (ad esempio sacchi di plastica).

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 15 -

Gestione della frazione "plastica e alluminio"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi in plastica, compresi piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica e piccoli oggetti di alluminio: lattine, barattoli e simili. La raccolta delle frazioni "imballaggi in plastica" è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

2. I sacchi semitrasparenti forniti dal Gestore, devono essere esposti negli orari stabiliti all'art. 3, secondo il calendario definito dal Comune e comunicato alle utenze.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 16 -

Gestione della frazione "vetro e alluminio"

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere e piccoli oggetti di alluminio: lattine, barattoli e simili. La frazione deve essere conferita presso le campane presenti sul territorio comunale o in alternativa presso la piattaforma ecologica. È vietato depositare materiali al di fuori delle campane di raccolta.

2. È vietato il conferimento in tale frazione di specchi, prodotti in ceramica, cristalli, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 17 -

Gestione della frazione "secco residuo"

1. La raccolta della frazione "secco residuo" dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema di "raccolta puntuale" domiciliare con frequenza settimanale.

La raccolta dei rifiuti denominati "secco residuo" avviene per tutte le utenze domestiche e non domestiche tramite il ritiro porta a porta.

2. Le utenze domestiche e non domestiche sono obbligate ad utilizzare i sacchi semitrasparenti con volume unitario utile di 40 litri per le prime e di 60 litri per le seconde, con caratteristiche specificate dal Comune, forniti dal Gestore o dal Comune stesso, in dotazione limitata per ridurre la produzione della frazione non riciclabile.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 18 -

Gestione della frazione "ingombrante" e "verde"

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (es. infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

2. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le seguenti modalità:

- direttamente presso la piattaforma ecologica da parte delle utenze domestiche;
- ritiro **mensile** domiciliare gratuito su appuntamento, solo per le utenze domestiche, fissando l'appuntamento tramite contatto telefonico alla centrale operativa del Gestore.

3. La consegna presso la piattaforma ecologica è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal vigente regolamento per la gestione della piattaforma ecologica.

4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti può essere attivato esclusivamente per le utenze domestiche mediante il ritiro diretto dei rifiuti presso il domicilio del richiedente e per un massimo di **tre colli** per utenza;
5. L'utente deve conferire i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione. Il ritiro avviene sulla pubblica via. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (es. infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
6. I rifiuti biodegradabili vegetali derivanti da sfalci e potature, comunemente denominati "verde", devono essere conferiti con le seguenti modalità:
- direttamente presso la piattaforma ecologica da parte delle utenze domestiche;
 - ritiro domiciliare gratuito su appuntamento, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione, solo per le utenze domestiche, fissando l'appuntamento tramite contatto telefonico alla centrale operativa del Gestore.
 - gli utenti interessati al servizio, devono obbligatoriamente fare richiesta del contenitore da 360 litri da utilizzare ed esporre nelle giornate prefissate.
7. La consegna presso la piattaforma ecologica è gratuita per le utenze domestiche.
8. L'utente deve conferire i rifiuti utilizzando l'apposito cassonetto, secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore e secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione. Il ritiro avviene sulla pubblica via.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 19 -

Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. I RAEE delle utenze domestiche, devono essere consegnati a cura dell'utente ad uno dei seguenti soggetti:
- presso la piattaforma ecologica,
 - al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani in occasione del ritiro della frazione "ingombranti";
 - a un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 20 -

Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. La raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani è effettuata con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso la piattaforma ecologica.
2. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
- le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati presso la piattaforma ecologica e sul territorio comunale;

- i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che devono essere conferiti nella frazione carta, devono essere conferiti negli appositi contenitori sistemati all'interno della farmacia, e presso la sede del Comune;

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 21 -

Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti (calcinacci, piastrelle, laterizi ecc.) provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche all'interno del territorio comunale, possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica in modeste quantità (massimo 4 secchi da 20 litri ognuno).

2. Il cassone identificato "inerti" è ad uso esclusivo delle utenze domestiche e non può essere utilizzato da utenze non domestiche (es. aziende/imprese edili e similari) le quali dovranno conferire il materiale derivante dai propri lavori edilizi presso i centri specializzati ed autorizzati al trattamento e/o smaltimento degli inerti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600,00 a € 3.000,00.

Articolo 22 -

Campagne di sensibilizzazione, controllo e informazione.

1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore e la Polizia Locale, organizza iniziative di sensibilizzazione, controllo e informazione finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente regolamento da parte dei cittadini/utenti.

Articolo 23 -

Centro Comunale di Raccolta o "Piattaforma ecologica"

1. La piattaforma ecologica è un impianto Autorizzato, connesso al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da un'area attrezzata (recintata e custodita), funzionale al ricevimento direttamente dagli utenti di specifici rifiuti urbani ed assimilati.

2. Gli utenti possono accedere alla piattaforma ecologica solo negli orari di apertura della stessa e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro, previa esibizione del documento di identità attestante la residenza nel territorio comunale, e compilazione dell'apposita modulistica.

3. La piattaforma ecologica è gestita e controllata da personale autorizzato che ha cura di mantenerla pulita ed in ordine. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate ed all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili e altri contenitori ad hoc) per quel tipo di rifiuto.

Articolo 24 -

Spazzamento suolo pubblico

1. Il servizio di spazzamento meccanizzato è effettuato entro il perimetro delineato dal Comune, secondo le effettive necessità.

All'interno delle zone di cui sopra, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili, i tratti urbani delle strade comunali, le piazze, i marciapiedi, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus.

È fatto divieto di lasciare in sosta autovetture o veicoli nelle giornate individuate per lo spazzamento meccanizzato, così come indicato nella cartellonistica stradale.

Articolo 25 -

Cestini stradali

1. Il Comune provvede all'installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti destinati alla raccolta dei piccoli "rifiuti da tasca".
2. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza o rifiuti ingombranti, così come è vietato l'immissione di tutti i rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi e/o su prenotazione.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 26 -

Abbandono di rifiuti sul territorio comunale

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura in tutto il territorio comunale, al di fuori del conferimento presso i contenitori stradali e del centro di raccolta.
2. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo e attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza la natura dolosa dell'abbandono abusivo, adotta, a norma di legge (D.lvo 152/2006), i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600 a € 3.000,00.

CAPO 3 – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 27 -

Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite agli agenti del Corpo di Polizia Locale e al personale del Servizio Ambiente e Territorio.
2. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
3. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi, per natura, al momento di conferimento a quanto previsto nel presente Regolamento.

5. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

6. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e con l'utilizzo di idoneo contenitore.

Articolo 28 -

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata.

Articolo 29 -

Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.